

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Martedì 10 ottobre 2017

893^a e 894^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 11

- I. Discussione di mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo (*testi allegati*)**
- II. Discussione di mozioni sull'applicazione della direttiva Bolkestein (*testi allegati*)**

alle ore 16,30

- I. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza**
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* GINETTI (*Relazione orale*) **(2886)**

III. Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(2681)**

- PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo **(2211)**
(*Voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatore* PAGLIARI
(*Relazione orale*)

MOZIONI SUI MONUMENTI COMMEMORATIVI DI CRISTOFORO COLOMBO

(1-00827) (12 settembre 2017)

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA, ARACRI, BONFRISCO, BILARDI, DI GIACOMO, DAVICO, FUCKSIA - Il Senato,

premessi che:

il Senato della Repubblica ha appreso con costernazione i danneggiamenti subiti dalle statue raffiguranti Cristoforo Colombo, erette in centinaia di località degli Stati Uniti, ed ha avuto notizia di delibere di amministrazioni cittadine che ne hanno ordinato la rimozione;

ad avviso dei proponenti, tali danneggiamenti e rimozioni sono conseguenza di una forsennata, nonché storicamente infondata, campagna di disinformazione e di odio nei confronti del grande navigatore genovese, che lo vedrebbe accusato di essere la causa delle persecuzioni dei nativi indigeni avvenute nei secoli successivi;

tali monumenti, viceversa, furono fortemente voluti dalla comunità italo-americana, che oggi rappresenta circa il 10 per cento della popolazione americana, proprio come simbolo di riscatto morale e civile dalle odiose discriminazioni razziali, di cui gli emigranti italiani erano a lungo stati bersaglio, e in nome del valore di pari dignità e opportunità in favore di tutti i cittadini di quel grande Paese, nativi o provenienti da ogni parte del mondo;

considerato che il tentativo, come quello suddetto, di cancellare simboli di civiltà diverse perché non corrispondenti alla propria visione del mondo comporterebbe la *damnatio memoriae* della storia di interi popoli e civiltà dalla Roma imperiale di Giulio Cesare a quella imperiale di Ottaviano Augusto, fino ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, e avrebbe come effetto primo quello di un gravissimo arretramento rispetto alle grandi conquiste storico-culturali, quali per esempio la sconfitta della schiavitù e del razzismo, ottenute grazie alla presa di coscienza collettiva dell'importanza della difesa dei diritti inalienabili dell'uomo,

impegna il Governo a predisporre tutte le iniziative necessarie per trasmettere all'amico popolo americano l'invito a rispettare l'immagine di Cristoforo Colombo, nonché al rinnovo di comuni iniziative volte al contrasto di queste forme inaccettabili di ottuso furore ideologico.

(1-00833) (21 settembre 2017)

D'ALI', ROMANI Paolo, ALICATA, RAZZI, SCIASCIA, MESSINA, RIZZOTTI, BOCCA, VILLARI, SCHIFANI, SCILIPOTI ISGRO', MILO, ZUFFADA, SERAFINI, AZZOLLINI, MANDELLI, FLORIS, PICCINELLI, CASSANO, AURICCHIO, MALAN, CASSINELLI - Il Senato,

premessi che:

il dibattito esistente da tempo negli Stati Uniti sul tema delle memorie storiche ha registrato, nelle ultime settimane, una recrudescenza di episodi di intolleranza non solo verso personaggi locali simbolo della storia americana, ma anche contro personalità italiane che sono da sempre legate alla stessa storia americana, come ad esempio quella di Cristoforo Colombo;

si sono registrati, in proposito, gravi episodi di oltraggio fisico ad alcuni monumenti rappresentativi degli stessi personaggi: ad esempio a Baltimora, una statua di Colombo eretta nel 1792 è stata distrutta a colpi di martello; a Detroit, il monumento a Colombo è stato avvolto da un drappo nero; a Houston, una statua donata alla città dalla comunità italoamericana nel cinquecentenario della scoperta delle Americhe è stata imbrattata di vernice color sangue; a Chicago, il Consiglio comunale si appresta a smantellare il monumento eretto in memoria della transvolata transatlantica di Italo Balbo del 1933;

l'attacco è anche mirato agli importanti momenti commemorativi che negli Stati Uniti si dedicano alla figura di Cristoforo Colombo sin dal 1792;

in particolare, il Columbus day, che è stato dichiarato giorno di festa nazionale nel 1937, dal presidente Franklin Delano Roosevelt, e che ogni anno viene celebrato il secondo lunedì di ottobre con una grande e famosa parata lungo le strade di New York e di Los Angeles, viene messo in discussione dagli stessi detrattori del grande navigatore genovese accusato di essere, piuttosto che un genio innovatore, un conquistatore "aguzzino" delle popolazioni locali;

le comunità italo-americane hanno contribuito in maniera significativa alla diffusione del Columbus day e considerano Cristoforo Colombo parte della loro cultura;

coloro che sono favorevoli a cancellare la festa federale intendono sostituirla con una giornata per commemorare "le popolazioni indigene, aborigene e native vittime del genocidio commesso dal navigatore genovese";

evidenziato che:

la proposta di cancellazione del Columbus day dal calendario dei giorni di festa federali e le iniziative contro le statue di Colombo feriscono in particolare i sentimenti degli statunitensi di origine italiana;

Cristoforo Colombo, al di là del giudizio storico che ciascuno può dare sulla sua figura, è parte illustre della storia mondiale, americana ed europea, e rappresenta oggi, simbolicamente, l'orgoglio e il successo italiano in America;

tali azioni avverso il Columbus day stridono con l'atteggiamento di rispetto che è sempre stato dimostrato nei confronti degli statunitensi di origine italiana che tanto hanno dato, e continuano a dare, "per fare grandi gli Stati Uniti", Paese in cui si riconoscono totalmente;

sino ad oggi, vi è stata una sentita e partecipata reazione da parte delle associazioni rappresentative delle comunità italo-americane, in particolare della NIAF, che hanno organizzato momenti di protesta e di rivendicazione della memoria positiva di Cristoforo Colombo e dell'intera comunità italo-americana;

il sindaco di New York ha demandato la questione relativa al mantenimento del Columbus day e delle stesse statue commemorative di Cristoforo Colombo ad una commissione municipale presieduta da persona già ben nota per le sue posizioni critiche nei confronti della figura storica di Cristoforo Colombo; addirittura, il Consiglio comunale di Los Angeles ne ha votato la cancellazione;

non si ha notizia di posizioni ufficialmente assunte dal Governo italiano e dalle sue rappresentanze diplomatiche e culturali nel territorio degli Stati Uniti d'America, quasi come se si volesse lasciare la difesa della memoria di Colombo e della storia italiana alla sola azione delle associazioni di italo-americani;

posto invece che:

Cristoforo Colombo, e le sue celebrazioni, rappresentano un simbolo di quelle relazioni di amicizia che sostengono da sempre i rapporti politici, diplomatici, economici, culturali e scientifici tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America;

i Presidenti americani, e le loro amministrazioni, hanno dimostrato nel tempo di volere sempre garantire il principio di un'unica e solida America fondata sul contributo che ciascuna persona e comunità, indipendentemente dalla propria origine e credo religioso, ha offerto ed offre alla costruzione della democrazia americana e al miglioramento della condizione sociale ed economica di quella nazione,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, sul piano politico e diplomatico, anche a sostegno delle comunità italiane presenti negli Stati Uniti e dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, affinché il Columbus day venga salvaguardato dalle autorità statunitensi e municipali di New York come momento altamente significativo della secolare amicizia tra il popolo italiano e quello statunitense;

2) ad attivarsi affinché tutti i monumenti dedicati a personaggi illustri italiani esistenti nel territorio degli Stati Uniti d'America vengano rispettati nella loro

integrità, tanto nelle effigi quanto nelle scritte commemorative che ne celebrano le imprese e le opere.

(1-00834) (26 settembre 2017)

TURANO, VATTUONE, SANGALLI, GIACOBBE, MICHELONI, ALBANO, FABBRI, FERRARA Elena - Il Senato,

premessi che:

nella società americana si è sviluppato un acceso dibattito sulla conservazione della memoria storica, che si sta esprimendo con posizioni critiche differenti, anche indisponibili a leggere il passato in modo condiviso;

in una forma estrema, questo confronto ha prodotto iniziative iconoclaste che, inizialmente rivolte contro le statue dei generali sudisti e schiavisti sconfitti nella guerra civile, hanno preso di mira quelle raffiguranti personalità italiane legate alla storia americana e tra queste, in particolare, Cristoforo Colombo;

il famoso navigatore genovese è considerato una figura controversa, che il movimento contro il suprematismo bianco ha voluto includere tra "i simboli d'odio e di segregazione razziale", perché avrebbe causato, con la scoperta del continente americano, l'oppressione e lo sterminio delle popolazioni native;

le proteste contro Cristoforo Colombo sono scoppiate in vari Stati. A Baltimora, in Maryland, una statua eretta nel 1792 è stata distrutta a martellate. A Detroit, in Michigan, il monumento all'esploratore del 1910 è stato avvolto in un drappo nero. A Houston, in Texas, una statua donata alla città dalla comunità italo-americana nel 1992, nel cinquecentenario della scoperta delle Americhe, è stata imbrattata di vernice rosso sangue. Altre statue sono sotto accusa anche a Lancaster (Pennsylvania), a Columbus (Ohio) e a San José (California);

ad Oberlin, in Ohio, il Consiglio comunale ha approvato una risoluzione che abolisce il Columbus day, una festa nazionale degli Stati Uniti che, dal 1937, cade ogni secondo lunedì d'ottobre (quest'anno il 9). La stessa decisione, già adottata in Alaska, in Vermont, a Seattle, Albuquerque, San Francisco e Denver, è stata presa a Los Angeles sostituendola con la "indigenous and native people day", ossia la "festa delle popolazioni indigene, aborigene e native", "vittime del genocidio". La vice presidente della commissione dei nativi americani di Los Angeles, Chrissie Castro, ha sostenuto la necessità di "smantellare le celebrazioni di un genocidio sponsorizzate dallo Stato. Celebrare oggi o un altro giorno sarebbe un'ingiustizia";

nella città di New York, la presidente del Consiglio comunale ha proposto di eliminare la statua di Cristoforo Colombo eretta nel 1892 a Columbus circle, davanti all'ingresso principale di Central park. Il sindaco, Bill De Blasio, ha

nominato una commissione, affidandole il compito di individuare, in 90 giorni, quali debbano essere gli "*standard* universali" per la commemorazione di figure storiche e quali statue e monumenti della città debbano essere eliminati in quanto possano istigare all'odio, alla divisione, al razzismo e all'antisemitismo;

considerato che:

quando i grandi personaggi con i propri simboli sono consegnati ai libri e alla storia a nulla serve rimuoverne i simboli, ma piuttosto serve alle nuove generazioni imparare dalla storia a non ripetere gli stessi errori;

la comunità italo-americana statunitense si è mobilitata pacificamente per difendere la memoria di una figura significativa della sua storia e della storia americana, evidenziando il contributo positivo che le rappresentanze dei popoli europei presenti sul territorio americano hanno dato alla maturazione della democrazia, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e all'integrazione culturale e sociale;

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la sua rete consolare statunitense, sta seguendo da tempo il delicato dibattito americano sulle figure italiane giudicate negativamente dalla critica storica (prima ancora si è trattato di Italo Balbo). La Farnesina ha evidenziato che: "Cristoforo Colombo rappresenta in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, un simbolo fondamentale della storia e dei successi italiani. La scoperta dell'America resta in ogni caso patrimonio dell'umanità nonostante ogni dibattito volto a voler rileggere oggi eventi di tale grandezza",

impegna il Governo:

1) a favorire, mediante la propria rappresentanza diplomatica, una corretta lettura del significato e del valore che rappresentano per la storia del nostro Paese, e quindi per la comunità italo-americana, nonché per il legame democratico che ha sempre consentito il dialogo e l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti, le figure storiche che hanno segnato, in modo dinamico, le diverse epoche e la vita dei popoli;

2) a favorire, anche mediante iniziative da intraprendere in collaborazione con le comunità italo-americane, con i centri studi e le università, un approfondimento della figura di Cristoforo Colombo che ne recuperi, attraverso la conoscenza storica, l'integrità della memoria.

MOZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

(1-00752) (23 marzo 2017)

MOSCARDELLI, ASTORRE, RUTA, ORRU', MARGIOTTA, SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, PADUA, FAVERO, ANGIONI, MORGONI, SOLLO, CUCCA, MARINO Mauro Maria - Il Senato,

premessi che:

il legislatore italiano, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo;

l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri siano tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali;

in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, il legislatore non ha inserito il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva, ma, al contrario, ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ossia all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;

le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010 relative al commercio su aree pubbliche, anche in ragione delle problematiche sollevate, non sono entrate pienamente in vigore. L'accordo sancito in data 5 luglio 2012, in sede di Conferenza unificata, ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha espressamente previsto che: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la

suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";

considerato che:

l'introduzione dei nuovi obblighi ha generato una situazione di incertezza applicativa, soprattutto con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche; emerge la necessità di garantire criteri volti ad assicurare priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti;

occorre adottare, entro brevi termini, iniziative per salvaguardare il settore del commercio su aree pubbliche nel quale operano 196.000 aziende, prevalentemente a conduzione familiare;

le amministrazioni comunali hanno in più occasioni espresso, anche tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le loro difficoltà operative ad assicurare la piena attuazione, nei tempi previsti, degli obblighi inerenti alla redazione e pubblicazione dei nuovi bandi per le concessioni,

impegna il Governo:

1) a predisporre una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, finalizzata ad escludere il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkestein, ovvero ad individuare nuovi criteri per la concessione delle autorizzazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante;

2) a prevedere, nelle more della revisione, l'allineamento delle scadenze di ogni concessione di commercio su aree pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2020.

(1-00756) (Testo 2) (3 ottobre 2017)

GASPARRI, ROMANI Paolo, ALICATA, ARACRI, AUGELLO, CARDIELLO, CERONI, FASANO, GIOVANARDI - Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo, e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

tra le categorie commerciali, per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella del commercio al dettaglio su aree pubbliche, per il quale è introdotto l'obbligo di applicazione da parte delle autorità competenti di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, la durata limitata delle autorizzazioni, il divieto del rinnovo automatico delle concessioni e il divieto di accordare vantaggi al prestatore uscente;

l'attuale situazione, per il settore e per le amministrazioni interessate da mercati, appare ad avviso dei proponenti del presente atto ampiamente confusa, in quanto le norme di attuazione della direttiva non hanno ancora trovato piena applicazione. In sede di Conferenza Unificata era stata stabilita una proroga delle concessioni al 7 maggio 2017, successivamente riformulata con il decreto-legge n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede il termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018, invitando poi le amministrazioni ad avviare le procedure di selezione pubblica;

ritenuto che:

la direttiva Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il citato decreto legislativo n. 59, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed estendendo l'esercizio del commercio su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone, di fatto, ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle predette società, in grado di detenere, anche indirettamente, un maggior numero di autorizzazioni;

inoltre, le disposizioni della direttiva non tengono pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche,

impegna il Governo:

1) a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati;

2) a prevedere una proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere, al fine di omogeneizzare la situazione su tutto il territorio nazionale;

3) ad assumere iniziative per ottenere, nell'ambito della direttiva Bolkestein, una deroga in favore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in modo da escluderle dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che tali concessioni si configurano più come "beni" che come "servizi".

(1-00757) (29 marzo 2017)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MORONESE, SERRA, DONNO, GIROTTO, SCIBONA, AIROLA, PUGLIA, CAPPELLETTI, CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, TAVERNA, SANTANGELO, MARTON, GAETTI - Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data;

con la disposizione citata il Governo finalmente ha preso atto delle difficoltà applicative della direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE). Tant'è vero che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi ha dichiarato: «A un passo dall'applicazione pratica delle nuove regole in materia, emergono forti criticità. Il Governo ha deciso di prendersi carico di queste criticità, ritenendo doveroso quantomeno un momento di approfondimento e riflessione»;

lo stesso presidente dell'ANCI, De Caro, ha dichiarato: «I Comuni stanno lavorando per non arrivare sprovvisti alla scadenza di luglio 2017, ma è evidente la necessità di un prolungamento adeguato dei tempi, in ragione dell'elevato numero di concessioni da assegnare tramite gara e della conseguente mole di verifiche e incombenze in carico agli uffici comunali ancora prima dell'indizione delle gare stesse»;

inoltre, si fa presente che la Regione Piemonte ha approvato all'unanimità una proposta di legge, presentata alle Camere, per escludere il commercio ambulante

dagli effetti della direttiva Bolkestein, così come la Regione Puglia ha approvato una mozione del gruppo consiliare M5S sulla medesima linea e le amministrazioni comunali di Roma e Torino hanno deliberato di sospendere la pubblicazione dei bandi per i singoli posteggi;

sul punto, infine, è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha dato parere contrario e contestato i criteri e le procedure stabiliti dell'intesa Stato-Regioni, con i quali i Comuni stavano provvedendo alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni nei mercati;

si ricorda che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha recepito la direttiva Bolkestein e si configura come una legge-quadro, che dispone norme di portata generale, nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità, nonché i tempi di applicazione degli stessi;

in particolare, le disposizioni in questione, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;

all'articolo 16, il decreto legislativo n. 59 irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare, al comma 4, non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore; l'articolo però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;

in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di "risorse naturali", citata dall'articolo, e "posteggi in aree di mercato", tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di "risorse naturali";

alle indicate criticità se ne aggiungono ulteriori, relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;

fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando un'oggettiva quanto deprecabile sperequazione, finanziaria, fiscale ed operativa, tra operatori del medesimo settore;

le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, introdotte dalla direttiva indicata, creano un'*impasse* normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo:

1) a richiedere, nelle competenti sedi europee, laddove sussistano discrepanze di applicazione tra Stati membri su quali servizi sottoporre a procedure di autorizzazione con evidenza pubblica, l'adozione di un'elencazione chiara e univoca dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;

2) ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.

(1-00841) (5 ottobre 2017)

PANIZZA, BERGER, LANIECE, ORELLANA, FRAVEZZI, BUEMI, DE PIN, ZIN, FASIOLO, RUTA, LONGO Fausto Guilherme, ROMANO - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel dicembre 2006, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

secondo tale direttiva comunitaria, alla quale l'Italia ha dato attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha esteso l'applicazione anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, per l'assegnazione delle concessioni in scadenza che interessano i posteggi di mercati e fiere presenti sul suolo pubblico nazionale è necessario procedere attraverso un bando ad evidenza pubblica;

in questo modo, l'Italia è diventata l'unico Paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;

considerato che:

il recepimento della direttiva nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, tra l'altro, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli

articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59. Tali disposizioni destano una forte preoccupazione da parte dei venditori ambulanti che, oltre a temere gravi danni per l'occupazione, temono per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

la Conferenza unificata fra Regioni e Province autonome ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

tuttavia, le misure previste, malgrado il regime transitorio approvato dalla Conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre, il decreto legislativo fa venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore. Infine, questa tipologia di mercati, impiegando circa 500.000 addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle nostre città, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, che anche per questo necessiterebbero di maggior tutela;

tenuto conto che:

molte Regioni hanno approvato documenti volti a tutelare gli interessi dei commercianti ambulanti, quali, per esempio, la Puglia con l'approvazione della mozione 106/2016, la Regione Piemonte con una proposta di legge approvata dalla III commissione del Consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento e la Regione Liguria che chiede che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein per tutelare le piccole imprese del settore;

alcune associazioni di categoria hanno anche osservato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

considerato inoltre che:

la direttiva europea ha inserito il settore del commercio ambulante tra i soggetti destinatari del provvedimento, accomunando le aree mercatali a risorse naturali limitate. La tipologia del sistema mercatale italiano si svolge quasi esclusivamente in mercati e fiere con posteggi mobili. Si tenga presente che, al termine di ogni mercato (poche ore), lo spazio dato in concessione ritorna a tutti gli effetti ed integralmente nella disponibilità e fruibilità pubblica. Fattispecie completamente

diversa da quelle previste per le concessioni che autorizzano l'uso di cave e miniere o l'utilizzo di arenili e risorse demaniali in genere, dove l'utilizzo del territorio risulta di natura esclusiva. Risulta chiaro quanto l'aver incluso le aree mercatali in tale concetto risulti una forzatura e prova ne è che il Parlamento europeo ha invitato i Governi degli Stati membri ad escludere tale settore dall'applicazione della direttiva, proposta che è stata accolta da tutti gli Stati eccezion fatta per la Spagna (che però ha aumentato la durata delle autorizzazioni, portandole a 70 e più anni) e per l'Italia, il cui Governo non si è adoperato e speso per escludere la categoria degli operatori su area pubblica, semplicemente temendo di incorrere in infrazione;

il sistema di selezione di bando ad evidenza pubblica per la riassegnazione dei posteggi prevede l'istituzione di un bando per ogni singolo posteggio di mercato e fiera ed un carico amministrativo, economico e burocratico che di fatto non modifica lo *status quo*, ma avvia semplicemente un meccanismo faraonico contrario a qualsiasi elementare principio di semplificazione e di snellimento delle incombenze a carico delle imprese;

risulta che i regolamenti dei singoli mercati devono in molti casi essere rinnovati, che devono essere redatte graduatorie aggiornate per qualunque posteggio esistente, che alcuni Comuni non hanno provveduto ancora a rilasciare titoli autorizzativi (e questo anche nella Provincia di Trento, che in materia è una delle più virtuose) e che mancano ancora delibere regionali istitutive di mercati esistenti, nonché il recepimento del documento della Conferenza unificata del luglio 2012. Molte amministrazioni lamentano infatti la difficoltà oggettiva nel redigere le graduatorie a causa di varie motivazioni dovute alla ricostruzione di dati relativi ad autorizzazioni rilasciate anche più di 50 anni fa, delle quali assai difficile trovare riscontro negli archivi storici;

tenuto inoltre conto che:

anche dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (prot. n. 0078725 del 15 dicembre 2016), che entra nel merito sia della durata delle autorizzazioni che dei criteri di selezione;

la nota ha di fatto aumentato l'incertezza a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che avevano avviato i bandi prima della proroga della scadenza stabilita dal decreto milleproroghe al 31 dicembre 2018, temendo ricorsi o atti successivi che invalidassero i bandi a seguito di nuovi criteri di selezione diversi da quelli adottati, sia per gli operatori, in quanto la mancanza di certezze porta gli operatori a non attuare investimenti (acquisto di rami aziendali, automezzi, attrezzature);

come ulteriore risvolto negativo, va considerato che, nella fase di approntamento del bando, molti Comuni sono intervenuti significativamente sui mercati poiché, considerando le autorizzazioni di fatto scadute, hanno adottato un'interpretazione restrittiva che, nella realtà, svislisce, riduce, cambia sede o addirittura sopprime mercati esistenti seppure consolidati da anni e magari anche con valenza turistica

o di vicinato (per esempio il mercato di Rimini, o, nella realtà trentina, il Comune di Lavarone, che non intendeva cancellare il mercato estivo con apposita delibera di Giunta),

impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio ambulante su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati.

(1-00844) (5 ottobre 2017)

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come "direttiva Bolkestein", in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare qualunque attività economica, con alcune specifiche esclusioni, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di servizi;

la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i Comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, oltre ad introdurre, al comma 1, una procedura di gara per l'assegnazione delle licenze tra i potenziali candidati, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti;

con riferimento al commercio sulle aree pubbliche, la vigente normativa, equiparando la nozione di "risorse naturali" con quella di "posteggi in aree di mercato", ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza, non sostenibile per la categoria, e per tutte le altre interessate dall'applicazione del medesimo decreto legislativo;

a tali criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione

familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5 dell'articolo 70, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni, e soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della "professionalità acquisita". Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

l'intesa al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione, delle seguenti disposizioni transitorie: a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso; b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso; c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizioni di termini, convertito, con, modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, ed ha stabilito l'obbligo per i Comuni di avviare, qualora non abbiano già provveduto, le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro il 31 dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;

il proliferare degli interventi legislativi ed in particolare l'adozione del decreto-legge n. 244 del 2016, hanno creato profonda incertezza per gli operatori di settore, sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, arrecando un grave danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività; le problematiche che investono il commercio su aree pubbliche sono similmente riscontrabili in altri settori economici del Paese soggetti all'applicazione della direttiva e del decreto legislativo, come le concessioni demaniali marittime, che sono state oggetto di una lunga contrattazione tra le

istituzioni europee e quelle italiane circa la loro assoggettabilità alla procedura della gara pubblica,

impegna il Governo:

- 1) a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di "risorse naturali" e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- 2) ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
- 3) a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche, affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività, prevedendo, a tal fine, un periodo di proroga delle concessioni in essere almeno fino al 31 dicembre 2020;
- 4) ad adottare opportune iniziative normative, al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerandole quindi dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data;
- 5) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali marittime siano estromesse dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che le stesse si riferiscono a "beni" e non a "servizi".

(1-00845) (10 ottobre 2017)

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, reca una serie di principi finalizzati all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi e promuove una maggiore competitività del mercato;

la direttiva ha previsto, all'articolo 12, che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione

debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e prevede, altresì, che si debba applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza;

il Parlamento europeo, prendendo atto della preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei venditori ambulanti su aree pubbliche, rispetto all'applicazione a tale attività della direttiva Bolkestein, già il 5 luglio 2010 aveva invitato gli Stati membri ad escludere il commercio ambulante dall'applicazione della direttiva;

lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2006/123/CE con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e in particolare con l'articolo 16, che si riferisce alla selezione tra diversi candidati, prevedendo procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzativi disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali, come indicato dalla direttiva;

il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, prevedeva, attraverso apposita intesa in Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

l'intesa in sede di Conferenza unificata, sancita il 5 luglio 2012, ha definito le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione delle disposizioni transitorie;

non risulta che altri Stati membri, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, abbiano previsto, come ha fatto l'Italia, una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

alle proteste dei commercianti ambulanti si sono aggiunte numerose prese di posizione da parte di importanti amministrazioni quali i Consigli regionali di Piemonte e Puglia che hanno approvato mozioni per una modifica normativa che escluda il commercio ambulante dall'attuazione della direttiva Bolkestein, mentre i Consigli comunali di Roma e Torino hanno approvato mozioni per la sospensione dei bandi relativi alle concessioni dei commercianti ambulanti;

l'applicazione della direttiva Bolkestein, che ha previsto, tra l'altro, la liberalizzazione delle licenze, la messa all'asta delle concessioni, l'apertura a giudizio dei proponenti selvaggia alle società di capitali e alle multinazionali della grande distribuzione, mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro di famiglie che trovano il loro sostentamento nel commercio esercitato sulle aree pubbliche;

è necessario ed improrogabile, quindi, mettere in campo ogni iniziativa a tutela del settore, fornendo garanzie ai lavoratori del commercio su aree pubbliche, contrastando speculazione, illegalità, sfruttamento del lavoro, precarietà e

disoccupazione ovvero gravi fenomeni che rischiano di derivare dall'applicazione della direttiva Bolkestein come attuata nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 59, in particolare tenuto conto della grave crisi economica che attanaglia il nostro Paese;

si tratta di tutelare circa 200.000 aziende e circa 400.000 lavoratrici e lavoratori che hanno investito i propri risparmi o si sono indebitati per acquistare una licenza e che rappresentano una parte importante del tessuto economico del nostro Paese;

si tratta di tutelare le aziende e i lavoratori scongiurando il rischio della concentrazione del commercio ambulante nelle mani di multinazionali o di poche grandi società, anche attraverso criteri di accesso e preferenze in sede di bando per le aziende e i lavoratori oggi in attività;

la direttiva Bolkestein e altre direttive europee, tra le quali la direttiva 96/71/CE relativa ai "*posted worker*" e la direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, predisposte in applicazione dei principi del mercato unico europeo, determinano un insostenibile *dumping* sociale, una grave svalutazione del lavoro e un impoverimento della qualità dei servizi;

ciò rende necessario rivedere l'applicazione dei principi della direttiva 2006/123/CE come attuati dal decreto legislativo n. 59, escludendo i commercianti su suolo pubblico dall'applicazione della direttiva,

impegna il Governo:

1) ad assumere in tempi brevi le ormai improrogabili iniziative legislative volte alla modifica sostanziale dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al fine di escludere il commercio esercitato sulle aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkestein;

2) a convocare un apposito tavolo di confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche, al fine di definire le necessarie modifiche normative a tutela degli esercenti del commercio su aree pubbliche.

(1-00846) (10 ottobre 2017)

GRANAIOLA, RICCHIUTI, CORSINI, DIRINDIN, LO MORO, GOTOR, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI - Il Senato,

premessi che:

la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) è stata approvata nel dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri siano tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali;

in attuazione di quanto previsto dalla direttiva Bolkestein, il legislatore non ha inserito il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva, ma, al contrario, ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e cioè all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;

le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010 relative al commercio su aree pubbliche, anche in ragione delle problematiche sollevate, non sono entrate pienamente in vigore, anche a causa delle diverse applicazioni a livello regionale;

l'accordo sancito in data 5 luglio 2012, in sede di Conferenza unificata, ha stabilito una proroga della situazione sino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, periodo durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio del mercato su aree pubbliche, a tutela delle imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19, del 2017, ha espressamente previsto che: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";

considerato che:

l'introduzione di nuovi obblighi ha generato una situazione di incertezza applicativa, soprattutto con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche; si impone la necessità di individuare criteri atti ad assicurare, nel rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, priorità tali da valorizzare l'esperienza professionale acquisita, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di una particolare categoria di commercianti e dei relativi lavoratori dipendenti;

inoltre, occorre adottare, entro brevi termini, iniziative atte a salvaguardare un settore, quale quello del commercio su aree pubbliche, nel quale operano, secondo dati ISTAT del 2016, 196.000 aziende, prevalentemente a conduzione familiare, che danno occupazione a circa 630.000 persone;

tenuto conto altresì che le amministrazioni comunali hanno in più occasioni espresso, anche tramite l'associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), le loro difficoltà operative ad assicurare la piena attuazione, nei tempi previsti, degli obblighi inerenti alla redazione e pubblicazione dei nuovi bandi per le concessioni, impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi presso le competenti istituzioni europee, affinché, attraverso il necessario approfondimento giuridico e giurisprudenziale, venga rivista la direttiva Bolkestein, al fine di escludere il commercio ambulante dall'applicazione della direttiva stessa, anche in considerazione del fatto che la limitatezza del bene oggetto della concessione (di cui all'articolo 12 della direttiva), in questo caso il suolo pubblico, non è definito né definibile in modo certo;
- 2) a predisporre una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, anche alla luce dei contenuti dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012, che consenta di individuare nuovi criteri per la concessione delle autorizzazioni, tenendo conto sia dell'esigenza di tutelare le diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante, sia di prioritari obiettivi di politica sociale, di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale conformi al diritto comunitario;
- 3) a prevedere infine, nelle more della revisione, l'allineamento delle scadenze di ogni concessione di commercio su aree pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2020;
- 4) a prevedere la riapertura di un tavolo di concertazione fra operatori del settore, rappresentanti di categoria, Conferenza unificata ed ANCI, al fine di giungere in tempi brevi ad una legge di riordino di un settore che ha sicuramente delle criticità da superare e da risolvere, prima fra tutte l'incertezza normativa che sta creando gravi difficoltà a piccole e medie imprese, e anche al fine di individuare interventi precisi e misure incisive in fatto di aree mercatali, di contrasto all'abusivismo, di riqualificazione generale del settore.

